

Eccone le principali disposizioni:

I *premi di costruzione* per ogni tonnellata di stazza lorda sono stabiliti come segue:

I) Bastimenti in ferro o in acciaio: a) navi a vapore, 145 lire: b) navi a vela, 95 lire, con riduzione annua di lire 4.50 per i primi e 3 per i secondi durante i primi dieci anni di applicazione della legge, rimanendo poi fissati rispettivamente a 100 e a 65 lire.

II) Bastimenti in legno: a) navi di 150 tonnellate o più, 40 lire; b) navi inferiori alle 150 tonnellate, 30 lire.

Per ogni 100 chilogrammi di macchine e di caldaie, lire 27.50, con riduzione annua di 75 centesimi durante i primi 10 anni d'applicazione della legge, in modo che a partire dal 10° anno il premio resterà fissato in lire 20.

Il *compenso d'armamento* concesso a tutti i bastimenti di costruzione francese e straniera armati sotto bandiera nazionale pel lungo corso o pel cabotaggio internazionale, è fissato nella seguente misura per ogni giornata d'armamento effettivo e per ogni tonnellata di stazza lorda.

I) Navi a vapore: 4 centesimi per tonnellata, sino a 3,000 tonnellate; 2 centesimi per ogni tonnellata in più, fra le 3,000 e le 6,000; 2 centesimi per tonnellata oltre le 6,000 tonnellate.

II) Navi a vela: 3 centesimi per tonnellata sino a 500 tonnellate; 2 centesimi per tonnellata fra le 500 e le 1,000, un centesimo per ogni tonnellata al disopra delle 1,000.

Il tonnellaggio minimo per aver diritto al compenso di armamento è di 100 tonnellate.

La quota del compenso viene ridotta del 15 per cento per le navi a vapore che hanno realizzato alle prove una velocità inferiore alle 10 miglia, ma superiore alle 9; mentre è aumentata del 10, del 20 e del 30 per cento per le navi che alle prove abbiano realizzato rispettivamente una velocità di almeno 14, 15 e 16 miglia.